



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 13 dicembre 2012 (28.01)
(OR. en)

17352/1/12
REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2011/0282 (COD)

AGRI 841
AGRISTR 174
CODEC 2938

DOCUMENTO DI LAVORO RIVEDUTO

della:	presidenza
alle:	delegazioni
n. doc. prec:	16223/12 ADD 3
n. prop. Comm.:	15425/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 627 final/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <i>- Testo riveduto della presidenza consolidato</i>

In seguito alla riunione del Comitato speciale Agricoltura del 10 dicembre 2012, si trasmette in allegato, per le delegazioni, una versione riveduta consolidata del progetto di regolamento in oggetto, preparata dalla presidenza.

Nella misura in cui le modifiche sono state discusse dagli organi preparatori del Consiglio, la presidenza ha rilevato un ampio sostegno delle delegazioni. Le questioni in sospeso sono riportate tra parentesi quadre.

Si attira l'attenzione delle delegazioni sul fatto che i considerando saranno ulteriormente modificati in una fase successiva per riflettere la posizione del Consiglio.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto sottolineato**. Le soppressioni sono indicate con [...].

Sulla protezione dei dati la presidenza, in consultazione con il Servizio giuridico del Consiglio, ha adeguato l'articolo 92 bis sopprimendo il termine "unicamente" per tenere conto delle delegazioni.

PROGETTO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"⁵ (di seguito "la PAC verso il 2020") espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁶. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1698/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (2) Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"). La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"⁷ (di seguito "la strategia Europa 2020") ed essere coerente con gli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato.
- (3) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può quindi essere realizzato meglio a livello unionale, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (**TUE**). Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, **del TUE**, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

⁵ COM(2010) 672 def. del 18.11.10.

⁶ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁷ COM(2010) 2020 def. del 3.3.2010.

- (4) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (5) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto occorre tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali deve applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

- (6) Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale devono essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica della promozione, da parte dell'Unione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente ai sensi degli articoli 11 e 19 del trattato, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri devono fornire informazioni sul contributo che essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del traguardo ambizioso di destinare a questo fine almeno il 20% del bilancio dell'Unione, secondo una metodologia adottata dalla Commissione.
- (7) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "il FEASR") e gli interventi da esso cofinanziati devono essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC.
- (8) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

- (9) Gli Stati membri devono avere la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane e la creazione di filiere corte. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di ristrutturare determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di tali sottoprogrammi tematici, gli Stati membri devono essere autorizzati a fissare aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi da essi previsti.
- (10) I programmi di sviluppo rurale devono individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. La strategia deve basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale devono inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
- (11) Gli obiettivi quantificati vanno fissati in riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati membri. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre priorità dell'Unione.
- (12) È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.

[...]

- (14) L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese (di seguito "le PMI") nelle zone rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori pratiche di produzione agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. In quest'ottica vanno quindi promossi seminari, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali di breve durata. Le conoscenze e le informazioni così acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze e le qualifiche richieste.

[...]

- (16) I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. HR/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...]⁸, dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...]⁹, ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

[...]

- (18) I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli agricoltori a partecipare a questi regimi. Poiché al momento dell'adesione ai regimi in parola e nei primi anni della loro partecipazione gli agricoltori non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno deve essere limitato alle nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi di qualità per il cotone.
- (19) Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È necessario che gli Stati membri determinino una soglia di ammissibilità delle aziende agricole agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati gli aiuti.

- (20) Il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo dalle calamità naturali. Per sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali eventi calamitosi, è necessario offrire agli agricoltori un contributo finanziario per il ripristino del potenziale agricolo che è stato danneggiato. Gli Stati membri devono anche evitare ogni sovracompensazione dei danni per effetto di un possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la misura di gestione dei rischi), nazionali e privati.
- (21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che non partecipa a detto regime.

- (22) Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Vanno incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.

[...]

- (24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei servizi di base nelle zone rurali, comprese le attività culturali e ricreative, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto accordare un sostegno agli interventi preordinati a questo fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, è auspicabile che gli interventi finanziati siano attuati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base – ove tali piani esistano –, elaborati da

uno o più comuni rurali.

- (25) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrà comprendere il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura, il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza, né influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di prevenzione degli incendi devono avere luogo nelle zone classificate dagli Stati membri a rischio medio o alto di incendi.

Tutti gli interventi preventivi devono essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli interventi ricostitutivi del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuta da un organismo scientifico pubblico. La misura a favore del settore forestale dovrebbe tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia forestale dell'Unione¹⁰.

[...]

- (27) Le associazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni di produttori va pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni.

¹⁰ Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea, GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1. *[Da sostituire con la nuova strategia che sarà adottata entro la fine del 2013.]*

- (28) I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali ad alto valore naturalistico. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013 e spendere almeno il 25% del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi della misura agro-climatico-ambientale, della misura sull'agricoltura biologica e della misura relativa alle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

[...]

- (30) I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la collaborazione tra agricoltori in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

- (31) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹¹ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹², al fine di contribuire all' oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹³. Il sostegno deve essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri devono inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale.
- (32) Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità devono compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata.

¹¹ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

¹² GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

¹³ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- (33) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.
- (34) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.
- (35) È opportuno continuare a indennizzare i silvicoltori che prestano servizi ambientali o di salvaguardia della foresta rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione e adattamento, nonché il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. **Dovrebbero essere** concessi pagamenti per compensare gli impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

(36) Durante il periodo di programmazione 2007-2013 **l'unico** tipo di cooperazione espressamente finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale **era** la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a questo tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma deve essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto, **dovrebbe essere prevista** la possibilità di finanziare, nell'ambito di **tale** misura, i progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, **dagli operatori più piccoli ai più grandi**, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale.

La promozione di approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte). È opportuno diversificare il sostegno a questi vari settori. Le strutture a grappolo (cluster) e le reti sono particolarmente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione (di seguito "PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle zone rurali e urbane.

A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Anche le organizzazioni interprofessionali possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura, per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati.

- (37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a fronte dei premi che gli agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da epizootie, avversità fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno deve essere subordinata a determinate condizioni.
- (38) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un **efficace** strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale.

[...]

- (40) Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale, nonché il funzionamento dei gruppi di azione locale, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo locale di tipo bottom-up guidato dalle comunità locali. Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER".
- (41) Gli investimenti sono comuni a molte delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti. Dette norme comuni devono definire i tipi di spese che possono essere considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per agevolare la realizzazione dei progetti d'investimento occorre autorizzare gli Stati membri a versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi del FEASR non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

- (42) Alcune misure legate alla superficie, previste nel presente regolamento, implicano l'assunzione da parte dei beneficiari di impegni della durata minima di cinque anni. La situazione dell'azienda o del beneficiario può mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto disciplinare la procedura da seguire in questi casi.
- (43) Alcune misure di cui al presente regolamento condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche legislative aventi per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta condizione continui ad essere soddisfatta.
- (44) Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e perché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri devono stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto le misure il cui sostegno consiste nella remunerazione di servizi prestati a carattere agroambientale o per il benessere degli animali. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto del principio di proporzionalità con riguardo agli aiuti di modesta entità.

- (45) È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.
- (46) Il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale, si è dimostrato altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla governance dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.

(46 bis) Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È importante che raggruppi tutti i soggetti coinvolti a livello UE, nazionale e regionale, fornendo agli Stati membri nuovi spunti su come razionalizzare, semplificare e coordinare meglio iniziative e strumenti esistenti integrandoli all'occorrenza con nuove attività.

- (47) Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni finalizzate all'innovazione nel settore agricolo. Tale rete deve essere finanziata a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.

- (48) Durante il periodo di programmazione 2007-2013 è stata messa in opera, nel contesto della Rete europea per lo sviluppo rurale, una rete di esperti in materia di valutazione. In considerazione delle specifiche esigenze valutative, per il periodo di programmazione 2014-2020 si dovrebbe istituire una rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale che raggruppi tutti i soggetti impegnati in attività di valutazione e favorisca gli scambi di esperienze in materia. Tale rete deve essere finanziata a titolo di assistenza tecnica.
- (49) Gli Stati membri devono riservare una quota dello stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale per finanziare la costituzione e l'esercizio di una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di partenariato, al fine di consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del programma e migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale. Le reti rurali nazionali avranno il compito di elaborare e attuare un piano d'azione.
- (50) Il riconoscimento da parte dell'Unione della sinergia tra strategie di sviluppo locale e dimensione transnazionale, particolarmente forte se improntata a uno spirito innovativo, deve essere attestato dal FEASR mediante il conferimento di premi a un certo numero di progetti esemplari per tali caratteristiche. I premi, erogati in via complementare ad altre fonti di finanziamento disponibili nell'ambito della politica di sviluppo rurale, avrebbero valore di riconoscimento di taluni progetti pilota particolarmente idonei, siano essi finanziati o meno nel quadro di un programma di sviluppo rurale.
- (51) I programmi di sviluppo rurale devono prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

- (52) La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore, occorre divulgarli.
- (53) Occorre provvedere alla fissazione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, della sua ripartizione annuale e dell'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio¹⁴ per lo stesso periodo. Gli stanziamenti disponibili devono essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.
- (54) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel trattato e le isole minori del Mar Egeo al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.
- (55) I fondi svincolati negli Stati membri in conseguenza dell'applicazione del massimale ai pagamenti diretti erogati a singole grandi aziende nell'ambito del primo pilastro della PAC dovrebbero essere destinati al finanziamento, in ciascuno Stato membro, di progetti innovativi al fine di aiutare le aziende agricole – comprese quelle grandi – a diventare più competitive, in linea con gli obiettivi della PAC. Tali progetti dovrebbero essere avviati dagli agricoltori – a prescindere dalle dimensioni delle loro aziende –, dai gruppi operativi del PEI o dai gruppi di azione locale, ovvero da gruppi di partner operanti nel settore agricolo.

¹⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (56) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili. A questo scopo, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore devono presentare una valutazione ex ante ed impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le misure che non soddisfano tale condizione vanno riviste.
- (57) La Commissione e gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione deve intraprendere adeguati controlli e gli Stati membri devono provvedere al corretto funzionamento del loro sistema di gestione.
- (58) Un'unica autorità di gestione deve essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale. Le sue attribuzioni devono essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. **Quando** un programma di sviluppo rurale **contiene** sottoprogrammi tematici, l'autorità di gestione deve essere in grado di designare un altro ente incaricato della gestione e dell'attuazione di ciascun sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria **di tali** sottoprogrammi.
- (59) Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere oggetto di monitoraggio per poter seguire regolarmente il suo stato di attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma stesso. Il fatto di poter dimostrare e migliorare l'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua conclusione. Occorre pertanto che la Commissione e gli Stati membri istituiscano un sistema di monitoraggio e valutazione comune, allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della politica di sviluppo rurale attuata.

- (60) Per consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione, occorre che il sistema sia dotato di un insieme di indicatori comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari devono quindi essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di monitoraggio e valutazione.
- (61) La competenza per il monitoraggio del programma deve essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di monitoraggio dovrebbe avere il compito di monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni.
- (62) Il monitoraggio del programma deve comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione da trasmettere alla Commissione.
- (63) Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere oggetto di valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti.
- (64) Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Occorre tuttavia precisare che, vista la specificità del settore agricolo, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

- (65) Inoltre, a fini di coerenza con le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le procedure, i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato devono essere autorizzati nell'ambito della programmazione e soggetti a una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nel valutare questi pagamenti e per consentirne l'adeguato monitoraggio, la Commissione deve attenersi, per analogia, ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Per evitare l'erogazione di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, lo Stato membro interessato deve astenersi dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tranne se formano oggetto di un regolamento adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio¹⁵, e non possono avere effetto prima che tale procedura si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte della Commissione.
- (66) È necessario predisporre un sistema d'informazione elettronico per lo scambio efficiente e sicuro di dati.
- (67) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁶.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 (attuali articoli 107 e 108) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

¹⁶ Considerando da adattare per chiarire la possibilità permanente di trattare i dati per altri regimi di aiuti.

- (68) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione.¹⁷
- (68 bis) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le scadenze per l'approvazione delle modifiche ai programmi, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione, le condizioni specifiche per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale, il contenuto minimo dei piani aziendali nel contesto dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, la struttura e il funzionamento delle reti istituite dal presente regolamento, l'adozione del sistema di monitoraggio e valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.¹⁸

¹⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

¹⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (69) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere pertanto abrogato.
- (70) Per favorire un passaggio ordinato dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni transitorie. Per tener conto del trattato di adesione della Repubblica di Croazia tali atti devono riguardare anche, per la Croazia, la transizione relativa al sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)¹⁹, ove necessario.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁹ GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

TITOLO I

Obiettivi e strategia

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "il FEASR"), istituito dal regolamento (UE) n. HR/2012; definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale; definisce le misure della politica di sviluppo rurale; stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e stabilisce norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.

[...]

[...]

2. Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 2

Definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "intervento", "strategia di sviluppo locale", "microimprese, piccole e medie imprese" e "intervento ultimato", di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. (QSC/2012)²⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità unionali in materia di sviluppo rurale;

²⁰ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

²¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- b) regione": unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003²² del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) "misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- d) [...]
- e)** "beneficiario": una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro ente, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione degli interventi o destinatario del sostegno; **nel quadro degli strumenti finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario;**²³
- f) [...]
- [...]

²² Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

²³ Questa definizione potrebbe essere riveduta per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

[h) "aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;]

[i) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato, di enti regionali o locali, dell'Unione o qualsiasi spesa analoga. È assimilato a un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali od organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE²⁴;

j) "regioni meno sviluppate": regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-27 **di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) n. (QSC/2012)**;

[...] ²⁵

l) "costo di transazione": **un** costo **aggiuntivo** connesso **all'adempimento di un** impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso **o non incluso nei costi aggiuntivi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente.** Il costo di transazione può essere calcolato sulla base di un costo standard;

m) **"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. DP/2012^{26, 27}**;

²⁴ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. **GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.**

²⁵ [...]

²⁶ Una volta concordata questa definizione, si allineeranno gli articoli da 30 a 33 e si sostituirà ogni riferimento alla SAU con "superficie agricola".

²⁷ [...]

- n) "perdite economiche": i costi aggiuntivi sostenuti e le perdite subite da un agricoltore determinabili in base a fatture comprovanti le spese incorse e/o il calo della produzione oppure a documenti aventi forza probatoria equivalente, in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato o qualsiasi calo consistente della produzione;
- o) "avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- p) "epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione²⁸ 2009/470/CE del Consiglio²⁹;
- q) "emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;
- r) "calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
- s) "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
- t) "filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori;

²⁸ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

²⁹ Decisione 2009/470/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.

- u) "giovane agricoltore": **una persona** che non ha compiuto i quaranta anni di età al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

[...]

- w) "obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰;

- x) "quadro strategico comune" (di seguito "QSC"): il quadro strategico comune di cui **agli articoli 2 e 10** del regolamento (UE) n. [QSC/2012];

(x bis) "polo": un raggruppamento di imprese indipendenti — "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca — destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

2. **Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento,** con riguardo alla definizione di giovane agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

³⁰ GU L [...] del [...], pag. [...].

Capo II

Missione, obiettivi, priorità e coerenza

Articolo 3

Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC"), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente, **competitivo** e rispettoso del clima nell'Unione.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, **comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale,** contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- (1) la competitività del settore agricolo;
- (2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- (3) uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- (1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;
 - b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, **produzione alimentare** e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
 - c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
- (2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività;
 - b) favorire **l'ingresso nel settore agricolo, ed in particolare** il ricambio generazionale nel settore agricolo;

- (3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare **e non alimentare, nonché** la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, **insieme alla promozione del benessere degli animali;**
 - b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali.
- (4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi **connessi all'**agricoltura e **alle** foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) salvaguardia, ripristino **e miglioramento** della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
 - b) migliore gestione delle risorse idriche **e territoriali e contributo alla realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque;**
 - c) migliore gestione del suolo, **dell'erosione, dei fertilizzanti e dei pesticidi.**
- (5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
 - b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
 - c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
 - d) ridurre le emissioni di **gas a effetto serra e di ammoniaca** a carico dell'agricoltura e **migliorare la qualità dell'aria;**
 - e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

- (6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) favorire la diversificazione, la creazione **e lo sviluppo** di piccole imprese e l'occupazione;
 - b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
 - c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. **I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base ai punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (di seguito "analisi SWOT") ed alla valutazione ex ante, o se queste sono affrontate in altro modo. Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.**

Articolo 6

Coerenza

1. Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
2. [Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di interventi sovvenzionati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.]³¹

³¹ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [OCM unica/2012]

TITOLO II

Programmazione

Capo I

Contenuto della programmazione

Articolo 7

Programmi di sviluppo rurale

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali **o un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.**
3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Articolo 8

Sottoprogrammi tematici

1. Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i giovani agricoltori;
 - b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
 - c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - d) le filiere corte;
 - e) **l'agricoltura sostenibile.**

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.
2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.
3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole, le filiere corte, **i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle acque e la biodiversità.** Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Articolo 9

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

- a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
- b) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (di seguito "analisi SWOT") e l'identificazione dei bisogni da soddisfare nella zona geografica interessata dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi **tre** campi a livello di ciascuna priorità;

- c) una descrizione della strategia che

dimostri:

- i) **la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, sulla base di indicatori di risultato comuni di cui all'articolo 76 e, ove necessario, di indicatori di risultato specifici del programma;**
- ii) **la selezione di** un pertinente assortimento di misure in relazione a **ciascuno degli aspetti specifici** delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, **fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla** valutazione ex ante di cui alla lettera a) e **dall'**analisi di cui alla lettera b);
- iii) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è **giustificata** e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;
- iv) le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;
- v) il programma contiene un approccio **appropriato** in materia di innovazione **nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso, se del caso, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei confronti dell'**ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, **e della** mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

[...]

[...]

- d) la valutazione delle precondizioni **applicabili allo sviluppo rurale come indicato nell'allegato IV, se pertinente ed applicabile agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma,** e, ove richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
- e) **una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];**
- f) una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;

[...]

- g) il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Gli Stati membri apportano una sufficiente dotazione di risorse per soddisfare i bisogni individuati;
- h) un piano di finanziamento comprendente:
- i) una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;
 - ii) una tabella recante, per ogni misura, **per ogni** tipo di intervento **con un'**aliquota specifica di sostegno del FEASR, **e per** l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;
- i) un piano di indicatori **suddiviso per aspetti specifici e misure** recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato;
- j) se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 89;
- k) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi dell'articolo 89 e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

- l) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione o dal **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito "FEAMP")**;
- m) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
- i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 72, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;
 - ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;
 - iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 55;
 - iv) una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per la definizione dei criteri di selezione dei progetti e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi;**
 - v) in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 36, la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 21;**
- n)** le **iniziative intraprese per coinvolgere** i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

[...]

2. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:
 - a) una specifica analisi SWOT della situazione e l'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;
 - b) gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;
 - c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 10

Precondizioni

Le precondizioni di cui all'allegato IV si applicano alla programmazione del FEASR **se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.**

Articolo 11

Approvazione dei programmi di sviluppo rurale

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 9.
2. La Commissione approva ciascun programma di sviluppo rurale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 12

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate dagli Stati membri sono approvate secondo le seguenti modalità:

- a) la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alle richieste di modifica concernenti:
 - i) un cambiamento nella strategia di programma con **modifica superiore al 50% di uno qualsiasi degli indicatori di risultato legati ad un aspetto specifico;**

[...]

- ii) una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma.

[...]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

- b) La Commissione **approva** le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Esse riguardano in particolare:
 - i) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;
 - ii) le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità.

iii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

iv) uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.

c) L'approvazione della Commissione non è necessaria per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.

2. L'approvazione di cui al paragrafo 1, lettera b) ha luogo mediante atti di esecuzione. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iv), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20% della dotazione di una misura e meno del 5% del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Questo termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e dura fino al momento in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.

Articolo 13

Procedure e scadenze

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per:

- a) l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale;
- b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

TITOLO III
Sostegno allo sviluppo rurale

Capo I

Misure

Articolo 14

Misure

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato V è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

SEZIONE 1

MISURE INDIVIDUALI

Articolo 15

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono **i prestatori o i fruitori della** formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.

(5) _____ [...]

Articolo 16

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:
 - a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori, **altri gestori del territorio che ricevono un sostegno ai sensi del presente regolamento** e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
 - b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - c) promuovere la formazione dei consulenti.
2. Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.
3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è obiettiva ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/2012.

4. La consulenza prestata agli agricoltori **e ad altri gestori del territorio** è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
- a) uno o più dei criteri di gestione obbligatori e/o delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012; se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
 - b) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizootie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - c) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012; oppure
 - d) se del caso, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa unionale.
- Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola.
5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.
7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
9. [...]

Articolo 17

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi:
- a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
- i. titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo³²,
 - ii. regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari³³,
 - iii. regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari³⁴.

³² GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

³³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

³⁴ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- iv. **regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91³⁵.**
- v. **regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio³⁶.**
- vi. **regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999³⁷.**
- b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
- i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- ii) il regime è aperto a tutti i produttori;
- iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

³⁵ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

³⁶ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

³⁷ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli **e delle aziende agricole** riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli, le aziende agricole e i prodotti alimentari.

2. **Il sostegno nell'ambito di tale misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei regimi di sostegno della qualità di cui al paragrafo 1.**

3. Il sostegno **nell'ambito di tale misura** è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

4. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

5. **Al fine di tener conto della legislazione dell'Unione che potrebbe pregiudicare il sostegno nell'ambito di tale misura,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo agli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 18

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
 - a) migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola;
 - b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, **ad eccezione dei prodotti della pesca**. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
 - c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura **e della silvicoltura**, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica; oppure
 - d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli **obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa** la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di **altri sistemi** ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.
2. Il sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 è concesso agli **agricoltori o alle associazioni di agricoltori**.

3. Il sostegno di cui **alle lettere a) e b) del paragrafo 1** è limitato all'aliquota di sostegno massima di cui all'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali **o ad altri vincoli specifici** ai sensi dell'articolo 33 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
4. **Il sostegno di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1 è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato I.**
- [4 bis .Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che beneficiano degli aiuti all'avviamento di imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i) per investimenti effettuati al fine dei rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entrati in vigore nei 12 mesi precedenti. Il sostegno a favore di investimenti effettuati per rispettare detti requisiti dell'Unione può essere concesso per 12 mesi al massimo a decorrere dalla data di insediamento.]**

Articolo 19

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
- a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ed eventi catastrofici;
 - b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.
3. Il sostegno di cui **alla lettera b) del** paragrafo 1 è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato.
4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5. Il sostegno di cui **alla lettera a) del paragrafo 1** è limitato **alle aliquote** di sostegno **massime** di cui all'allegato I.

[...]

Articolo 20

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) aiuti all'avviamento di imprese per:
 - i) i giovani agricoltori;
 - ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;
 - iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;

- b) investimenti **nella creazione e nello sviluppo** di attività extra-agricole, **compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti per i quali la materia prima o il prodotto finito del processo di produzione è un prodotto non figurante nell'allegato 1 del trattato;**
- c) pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito "il regime per i piccoli agricoltori") [**o ai piccoli agricoltori delle regioni ultraperiferiche,**³⁸ e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

2. Il sostegno di cui **alla lettera a), punto i) del** paragrafo 1 è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui **alla lettera a), punto ii) del** paragrafo 1 è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole, **nonché ad altri abitanti** nelle zone rurali.

Il sostegno di cui **alla lettera a), punto iii) del** paragrafo 1 è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui **alla lettera b) del** paragrafo 1 è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole, **nonché ad altri abitanti** nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui **alla lettera c) del** paragrafo 1 è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

³⁸ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [DP/2012] e il regolamento (UE) sulle regioni ultraperiferiche.

3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4. Il sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro **12** mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui **alla lettera a), punti i) e iii) del** paragrafo 1. La soglia minima per il sostegno di cui **alla lettera a), punto i) del** paragrafo 1 è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui **alla lettera a), punto iii) del** paragrafo 1. Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

5. Il sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui **alla lettera a), punti i) e ii) del** paragrafo 1 il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6. L'importo massimo del sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui **alla lettera a), punti i) e ii) del** paragrafo 1 tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8. **Mediante atti di esecuzione,** la Commissione **determina** il contenuto minimo del piano aziendale **nonché condizioni uniformi per l'applicazione dei** criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 21

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
- a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni **e dei paesi** situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
 - b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili;
 - c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
 - d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
 - e) **sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;**
 - f) investimenti **di fruizione pubblica** in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;

- g) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, dei **paesi**, del paesaggio rurale **e dei siti ad alto valore naturalistico**, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, **nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;**
- h) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati **all'interno e** nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni **e dei villaggi** situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle **pertinenti** strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.
4. **Al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione dei tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura.

Articolo 22

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
 - a) forestazione e imboschimento;
 - b) allestimento di sistemi agroforestali;
 - c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici;
 - d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
 - e) investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 23 a 27 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93³⁹ del Consiglio e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

³⁹ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione **delle informazioni pertinenti provenienti da** un piano di gestione forestale o **da** un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993⁴⁰ (di seguito "la gestione sostenibile delle foreste").

[...]

Articolo 23

Forestazione e imboschimento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a **proprietari** terrieri **pubblici e** privati, nonché a loro consorzi, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi **di mancato reddito agricolo e** manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di **quindici** anni. **Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.**

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

⁴⁰ Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia) 16-17 giugno 1993, "Risoluzione H1 – Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa".

2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e rispondere a requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida e di abeti natalizi. **Nel caso delle specie a rapido accrescimento, il sostegno è concesso unicamente per i costi di impianto.** Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
3. **Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Allestimento di sistemi agroforestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di **cinque** anni.
2. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero **minimo e** massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche **ed ambientali** locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo **sostenibile** del terreno.
3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 25

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a **silvicoltori** privati e pubblici **e altri enti di diritto privato e pubblici** e ai loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
 - a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
 - b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
 - c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
 - d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione **delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993** indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3. Il sostegno di cui **alla lettera d) del** paragrafo 1 è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo forestale interessato.
4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 26

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, **silvicoltori** privati **e pubblici e altri** enti di diritto privato e pubblici e ai loro consorzi.
2. Gli investimenti sono finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 27

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a **silvicoltori** privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.
2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.

Articolo 28

Costituzione di associazioni di produttori

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
 - a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti. nonché
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori **ed è decrescente**. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
- 5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno all'avviamento per le associazioni di produttori dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) xxx/xxx[OCM unica].**

Articolo 29⁴¹

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura va obbligatoriamente inserita in tutti i programmi di sviluppo rurale.
2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli **determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.** I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
- [3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e degli altri obblighi prescritti a norma del [titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012], nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.]

⁴¹ Il paragrafo 3 dell'articolo 29 potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [DP/2012] (*ecologizzazione e criteri di riferimento*)

4. Gli Stati membri **si adoperano per garantire che** alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura **siano fornite** le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, **quali** consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione.
5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. **Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche definire un primo periodo più breve.**
6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori **o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio**, il massimale è del 30%.
- In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle zone, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.**
7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficino della misura "agricoltura biologica".

9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. **Detti impegni possono essere effettuati da altri beneficiari rispetto a quelli menzionati al paragrafo 2.**
10. **Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, **le condizioni applicabili agli impegni riguardanti** l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

Articolo 30

Agricoltura biologica

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di **superficie agricola,** agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁴².

⁴² GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. **Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.**
4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.
5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Articolo 31

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di **superficie agricola** o per ettaro di foresta, per compensare i costi **aggiuntivi** e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è concesso, rispettivamente, agli agricoltori e ai **silvicoltori** privati, nonché **alle associazioni di agricoltori o alle associazioni di silvicoltori privati**. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.
3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n HR/2012 del Consiglio.
4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
 - a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;
 - b) vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - c) vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; nonché
 - d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
- a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
 - c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

[Articolo 32

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di **superficie agricola** per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
- I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012.
2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I.
4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma **salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato I.**
5. Tra il 2014 e il **2019** gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo **33**, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, nel **2016**, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20% nel **2019**. **Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR annui per ettaro in seguito al meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità minima a questo livello fino al 2019.**
6. Negli Stati membri che entro il 1° gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5.¹

[Articolo 33

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:
 - a) zone montane;
 - b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; nonché
 - c) altre zone soggette a vincoli specifici.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
 - a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
 - b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il **60%** della **superficie agricola** soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato. Questa condizione deve essere rispettata al livello delle **LAU2 o al livello di una unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile.**

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche, **o se i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 32, paragrafo 1.**

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole **al cui interno** le condizioni naturali **di produzione sono simili** e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:
- a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
 - b) delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).¹

Articolo 34

Benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno la durata di un anno, rinnovabile.

3. I pagamenti basati sulla superficie o sui costi unitari sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4. **Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano in linea con la politica generale dell'Unione in materia, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 35

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori **pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici** e ai loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. **Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.**

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione **delle informazioni pertinenti provenienti da** un piano di gestione forestale o **da** un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste **quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.**

2. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

4. Può essere concesso un sostegno a soggetti **pubblici e** privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.
5. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR ,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 36

Cooperazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura **è concesso al fine di** incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
 - a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni interprofessionali;
 - b) la creazione di strutture a grappolo (cluster) e di reti;
 - c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
- a) progetti pilota;
 - b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
 - c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse **e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale**;
 - d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
 - e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
 - g) approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;
 - h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
 - i) attuazione, segnatamente ad opera di **associazioni di partner** pubblici **e** privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
 - j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

3. Il sostegno di cui **alla lettera b) del** paragrafo 1 è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per le attività di cui **alle lettere a) e b) del** paragrafo 2 può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi **delle lettere a) e b) del** paragrafo 2 sono divulgati **fatta salva un'adeguata protezione del segreto professionale conformemente all'ordinamento nazionale.**

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

- a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
- b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- c) costi di esercizio della cooperazione;
- d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, **di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente,** di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o **di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;**
- e) costi delle attività promozionali.

6. In caso di attuazione di un piano aziendale **o di un piano ambientale o** di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.
8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
10. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2.

[Articolo 37

Gestione del rischio

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da condizioni climatiche avverse, da epizootie o fitopatie, **da** infestazioni parassitarie **o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;**
 - b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da **condizioni climatiche avverse o** dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie **o da infestazioni parassitarie** o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
 - c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori **a seguito di** un drastico calo di reddito.
2. Ai fini **delle lettere b) e c) del** paragrafo 1, per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi **in caso di** perdite economiche causate **da condizioni climatiche avverse o** dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie **o da infestazioni parassitarie** o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o **a seguito** di un drastico calo del reddito.

3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. Ai fini della stima del livello di reddito degli agricoltori si tiene conto anche del sostegno diretto al reddito erogato dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione⁴³ (di seguito "FEG"), **nonché del sostegno a titolo della riserva per le crisi nel settore agricolo.**
4. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.].

[Articolo 38

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da condizioni climatiche avverse, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, **da emergenze ambientali** o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
2. Il verificarsi di una condizione climatica avversa o l'insorgenza di un focolaio di epizootia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria **o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono** essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

⁴³ Regolamento (UE) n. [...], del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020), GU L [...] del [...], pag. [...].

3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.
4. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I..]

[Articolo 39

Fondi di mutualizzazione per condizioni climatiche avverse, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
 - a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. **Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.**
3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
 - a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da condizioni climatiche avverse, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4. Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- a) massimali per fondo;
- b) massimali unitari adeguati.¹

[Articolo 40

Strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti **ricavati dall'attività agricola, eccettuati gli indennizzi provenienti dal medesimo regime o da un regime analogo,** detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano **in misura inferiore al 70%** la perdita di reddito **subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.**
2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
 - a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.

4. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:
- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;**
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il contributo finanziario può riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.]

Articolo 40 bis

Finanziamento dei pagamenti nazionali diretti integrativi per la Croazia

1. Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti nazionali diretti integrativi ai sensi dell'articolo 17 bis del regolamento (UE) n. [DP/2012]. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.
2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:
- a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 16 bis del regolamento (UE) n. [DP/2012]; nonché
- b) il 45% del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.
3. Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20% della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.
4. Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80%.

Articolo 41

Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

- a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 16;
- b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 20;
- c) la distinzione rispetto ad altre misure, la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 e della misura relativa ai servizi silvoambientali **e climatici** e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;
- d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di **costi aggiuntivi e** mancato guadagno per le misure di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 35 e i relativi parametri di calcolo;
- e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

SEZIONE 2

LEADER

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

1. Oltre ai compiti menzionati [all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]]⁴⁴, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.
2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

⁴⁴ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

Articolo 43

Sostegno preparatorio

1. Il sostegno di cui [all'articolo 31, lettera a), del regolamento (UE) n. [QSC/2012]]⁴⁵ comprende:

- a) un "kit di avviamento LEADER" consistente in attività di potenziamento delle capacità per **le comunità locali** che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché un sostegno ai progetti pilota su piccola scala;
- b) potenziamento delle capacità, formazione e creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

2. **Per garantire che le strategie di sviluppo locale vengano applicate al livello territoriale più idoneo a produrre risultati che contribuiscano efficacemente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e di innovazione, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione delle spese ammissibili delle azioni di cui al paragrafo 1.

⁴⁵ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

Articolo 44

Attività di cooperazione LEADER

1. Il sostegno di cui [all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. [QSC/2012]]⁴⁶ è concesso per:
 - a) **progetti di cooperazione territoriale all'interno di uno Stato membro** (cooperazione interterritoriale) **o**
progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri **o** con territori di paesi terzi (**cooperazione transnazionale**).
 - b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale,
 - a) un partenariato pubblico-privato su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
 - b) un partenariato pubblico-privato su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

⁴⁶ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

3. **In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i progetti di cooperazione possono essere selezionati dall'autorità di gestione. In questo caso,** gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati **dall'autorità competente** non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Articolo 45

Costi di gestione e di animazione

1. I costi di gestione di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del gruppo di azione locale. **Ciò include il monitoraggio e la valutazione della strategia ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (UE) n. [QCS/2012].**
2. I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono a costi **sostenuti per facilitare gli scambi fra le parti interessate, spiegare e promuovere** la strategia di sviluppo locale **e per incoraggiare i potenziali beneficiari a sviluppare** progetti **e preparare le domande.**

[...]

Articolo 46

Investimenti

1. [...]
 2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:
 - a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. **Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);**
 - d) **investimenti immateriali, quali diritti d'autore, marchi commerciali o processi.**
- d bis) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.**

13.

In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
- b) Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono stati o saranno installati a titolo dell'investimento.
- c) Un investimento nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento di un impianto di irrigazione è ammissibile solo se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 10% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- i) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
- ii) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui alla lettera c) si applica ad un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica o ad un investimento nella creazione di un bacino.

d) Un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale e sotterraneo è ammissibile solo se:

- i) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute non buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
- ii) un'analisi ambientale imparziale effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; una siffatta analisi dell'impatto ambientale può inoltre riferirsi a gruppi di aziende con caratteristiche agronomiche analoghe.

In deroga alla lettera d), punto i), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata di un'azienda agricola continua ad essere ammissibile se è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 10% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente e se l'investimento complessivo garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.]

4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali **o eventi catastrofici** ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
6. **Per tener conto delle specificità di taluni tipi di investimenti, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione.

Articolo 47

Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 29, 30 e 35 può variare da un anno all'altro se:
 - a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale; **nonché**
 - b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi; nonché
 - c) non è compromessa la finalità dell'impegno.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno **o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito** per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi, **senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**
3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda **o parte di essa** è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, **senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**
4. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di *forza maggiore* **e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. HR/2012.**

5. Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 34.
6. **Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione di altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 34 e 35 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30 e 35 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa **senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**

Articolo 49

Selezione dei progetti

1. **Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012], l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale può definire una serie di criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.**
2. Le autorità nazionali competenti per la selezione **degli interventi** garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Non è obbligatorio applicare i criteri di selezione qualora le risorse finanziarie disponibili siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili **e laddove è documentato che tutte le richieste possono beneficiare di un sostegno in base ai criteri di ammissibilità relativi alla misura pertinente**.
3. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Articolo 50

Definizione di zona rurale

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma.

Capo III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. HR/2012, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53.

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX [regolamento qualità] in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. [...]
3. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [QSC/2012], nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali **o ad altri vincoli specifici** di cui all'articolo 33.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.

Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 55.

4. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR ,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 per precisare le azioni di controllo sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 3.
5. **Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 65, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.**

Articolo 52

Rete europea per lo sviluppo rurale

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
2. Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:
 - a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
 - b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;
 - c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;
 - d) sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale;**
3. La rete svolge le seguenti attività:
 - a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;
 - b) presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;**
 - c) accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, **compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;**

- d) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;
- e) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;
- f) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
- g) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale;
- h) specificamente per i gruppi di azione locale:
 - i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale e/o regionale dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze; nonché
 - ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 53

Rete PEI

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
2. **La rete PEI ha le seguenti finalità:**
 - a) **favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;**
 - b) **favorire la partecipazione degli agricoltori e di altri soggetti interessati al processo di scambio delle conoscenze.**
3. La rete PEI svolge le seguenti attività:
 - a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
 - b) incoraggia la formazione di gruppi operativi **ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;**
 - c) **favorisce lo sviluppo di iniziative di cluster ed i progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare:**
 - i) **l'aumento della produttività, sostenibilità, rendimento ed efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;**
 - ii) **l'innovazione a sostegno della bioeconomia;**

iii) la biodiversità, i servizi ecosistemici e la funzionalità del suolo;

iv) prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;

v) apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;

vi) qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e stili di vita sani;

vii) riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari.

[...]

d) diffusione delle informazioni nell'ambito di competenza del PEI.

- 4.** La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

[...]

[...]

Articolo 55

Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:
 - a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
 - b) migliorare la qualità **dell'attuazione** dei programmi di sviluppo rurale;
 - c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale;
 - d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo, **nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.**

3. Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:
- a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
 - b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione **che può contenere** i seguenti elementi:
 - i) gestione della rete;
 - ii) partecipazione dei portatori d'interesse alla concezione del programma;
 - [...]
 - iv) attività di formazione destinate ai gruppi di azione locale in via di costituzione;
 - v) raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
 - vi) studi e analisi in corso;
 - vii) attività in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36;

[...]

- ix) attività in rete per l'innovazione;
- x) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
- xi) partecipazione e contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.

[...]

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

[...]

[...]

[...]

TITOLO IV

Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Articolo 61

Finalità

1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la produttività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo, in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipende l'agricoltura;
 - b) contribuire al regolare approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
 - c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
 - d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, le imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
 - a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
 - b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
 - c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.
3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53. **Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi le modalità di applicazione del PEI.**

Articolo 62

Gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare.
2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi.
3. **Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi le modalità del sostegno ai gruppi ed i criteri per l'approvazione dei gruppi operativi.**

Articolo 63

Funzioni dei gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
 - a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
 - b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
 - a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
 - b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

[Articolo 64

Risorse e loro ripartizione

1. L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo.
2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4; nonché
- b) i risultati ottenuti nel passato.

(4 bis) La Commissione sottrae dagli importi assegnati a ciascuno Stato membro conformemente al paragrafo 4, i fondi trasferiti da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. DP/2012.

- 5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 10 ter e dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009⁴⁷ per l'anno civile 2013.
- 6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR. **1**

[Articolo 65

Partecipazione del fondo

- 1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.
- 2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile o della spesa totale ammissibile, **o sulla base della spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata.**

⁴⁷ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, **[le regioni in transizione]**, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
- [a bis) al 75% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera a)]**;
- b) al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
- Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.
4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'80% per le misure di cui agli articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i)]. Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, **[delle regioni in transizione]**, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
- b) al 100% per gli interventi finanziati **tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 [e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012]**.
5. Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.
7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.↓

[...]

Articolo 67

Ammissibilità delle spese

1. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.
2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.
4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 68

Spese ammissibili

1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
 - a) spese di funzionamento;
 - b) spese di personale;
 - c) spese di formazione;
 - d) spese di pubbliche relazioni;
 - e) spese finanziarie;
 - f) spese di rete.

2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.
3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].
4. [...]

Articolo 69

Verificabilità e controllabilità delle misure

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate vengono rivate in conseguenza.

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. La conferma in questione è acclusa al programma di sviluppo rurale.

Articolo 70

Anticipi

1. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'anticipo non sia stato riconosciuto.

2. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

- 3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono versare anticipi ai beneficiari senza garanzia fino ad un importo pari alla quota dello Stato membro del sostegno totale ammissibile destinato al beneficiario. In tal caso, lo Stato membro si assume l'intero rischio dell'anticipo e non è rimborsato dal FEASR finché il competente organismo pagatore non abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.**

TITOLO VI

Gestione, controllo e pubblicità

Articolo 71

Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. HR/2012 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 del trattato.

Articolo 72

Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. HR/2012 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:
 - a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
 - b) l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.
3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.
4. Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Articolo 73

Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
 - a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
 - b) a comunicare alla Commissione, **con scadenza annuale,** i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, **tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;**
 - c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
 - d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;

- e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], che la valutazione ex post di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
 - f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
 - g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
 - h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti; a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 8, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74.

TITOLO VII

Monitoraggio e valutazione

Capo I

Disposizioni generali

SEZIONE 1

ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 74

Sistema di monitoraggio e valutazione

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 75

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
- b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 76

Indicatori comuni

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
2. Gli indicatori comuni **sono basati su dati accessibili**, sono correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. **Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati pubblicamente accessibili.**
3. **Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. La Commissione realizza la valutazione d'impatto globale con l'assistenza degli Stati membri.**

Articolo 77

Sistema di informazione elettronico

1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui **informazioni su ciascun beneficiario** e **progetto**, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
2. [...]

Articolo 78

Informazione

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Capo II

Monitoraggio

Articolo 79

Procedure di monitoraggio

1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] monitorano la qualità di attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 80

Comitato di sorveglianza

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 81

Competenze del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], il comitato di monitoraggio:
 - a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
 - b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
 - c) è **informato circa le** azioni del programma relative all'adempimento delle condizioni **di cui all'allegato IV**;
 - d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
 - e) esamina ed **emette un parere** sulle relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Articolo 82

Relazione annuale sullo stato di attuazione

1. Entro il **30 giugno** 2016 ed entro il **30 giugno** di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione contiene, tra le altre cose, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.
3. [...]
4. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo III

Valutazione

Articolo 83

Disposizioni generali

1. La Commissione **può**, mediante atti di esecuzione, **indicare** gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], **nonché stabilire** i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 49 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 74, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.
3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione europea.

Articolo 84

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono **affinché** il valutatore ex ante **sia informato** sin dalle prime fasi **riguardo all'**iter di elaborazione del programma di sviluppo rurale, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), **alla** definizione della logica d'intervento e **alla** fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 85

Valutazione ex post

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 86

Sintesi delle valutazioni

Sotto la responsabilità della Commissione vengono redatte le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di concorrenza

Articolo 87

Regole applicabili alle imprese

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione tra imprese che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli 143, 144 e 145 del regolamento (UE) n. OCM unica/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 88

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Articolo 89

Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica gli **stessi** criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati.

TITOLO IX

Poteri della Commissione e disposizioni comuni, transitorie e finali

Capo I

Poteri della Commissione

Articolo 90

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati **di cui agli articoli [...]** alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli **articoli** [...] è conferito alla Commissione per un periodo **di sette anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. Il potere **di adottare atti delegati** di cui **agli articoli** [...] ⁴⁸ può essere **revocato** in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

⁴⁸ **Da completare una volta concordato l'elenco degli atti delegati.**

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli **articoli** [...] entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 91

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo II

Disposizioni comuni

Articolo 92

Scambio di informazioni e documenti

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
2. **La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.**

Articolo 92 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

1. **Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.**
2. **Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 92, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.**

3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 93

Disposizioni generali sulla PAC

Il regolamento (UE) n. HR/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 94

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Articolo 95

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 96

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I
Importi e aliquote di sostegno

Articolo	Oggetto	Importo massimo (in EUR) o aliquota massima (in %)	
16(8)	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	1.500 200.000	per consulenza per triennio per la formazione dei consulenti
<u>17(2)</u>	<u>Attività di informazione e promozione</u>	<u>70%</u>	<u>dei costi ammissibili dell'azione</u>
17(3)	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.000	per azienda all'anno
18(3)	Investimenti in immobilizzazioni materiali	50% 75% 75% 65% 40%	<u>Settore agricolo</u> del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio* entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate <u>di 20 punti percentuali</u>, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per:

			- l'insediamento dei giovani agricoltori - gli investimenti collettivi e i progetti integrati
--	--	--	--

		50% 75% 65% 40%	- le zone soggette a vincoli naturali <u>o ad altri vincoli specifici</u> di cui all'articolo 33 - gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI <u>Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I</u> del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate <u>di 20 punti percentuali</u> , purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI
<u>18(4)</u>	<u>Investimenti in immobilizzazioni materiali</u>	<u>100%</u>	<u>Investimenti non produttivi e infrastrutture agricole</u>
19(5)	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	80% 100% 100%	del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori <u>del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari.</u> <u>del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.</u>

20(6)	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	70.000	per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 20 , paragrafo 1, lettera a), punto i)
		70.000	per impresa agricoltore ai sensi dell'articolo 20 , paragrafo 1, lettera a), punto ii)
		15.000	per piccola azienda agricola ai sensi dell'articolo 20 , paragrafo 1, lettera a), punto iii)
24(3)	Allestimento di sistemi agroforestali	80%	<u>del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali</u>
27(5)	Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	50%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate
		75%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
		65%	del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo
		40%	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
28(4)	Costituzione di associazioni di produttori	10%	massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento. <u>Il sostegno è decrescente.</u>
		100.000	importo massimo annuo in tutti i casi

29(8)	Agroambiente	600(*) 900(*) 450(*) 200(*)	per ettaro/anno per colture annuali per ettaro/anno per colture perenni specializzate per ettaro/anno per altri usi della terra per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
30(5)	Agricoltura biologica	600(*) 900(*) 450(*)	per ettaro/anno per colture annuali per ettaro/anno per colture perenni specializzate per ettaro/anno per altri usi della terra
31(7)	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	500(*) 200(*) 50	massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni massimo per ettaro/anno minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque(**)
32(3)	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	25 250(*) 300(*)	minimo per ettaro/anno <u>sulla media dell'area del beneficiario del sostegno</u> massimo per ettaro/anno massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 33, <u>paragrafo 2.</u>
34(3)	Benessere degli animali	500	per UB
35(3)	Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta	200(*)	per ettaro/anno
38 <u>(4)</u>	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	65%	del premio assicurativo dovuto

39(5)	Fondi di mutualizzazione per <u>condizioni climatiche avverse</u> , per le epizootie e le fitopatie, <u>per le infestazioni parassitarie</u> e per le emergenze ambientali	65%	dei costi ammissibili
40(5)	Strumento di stabilizzazione del reddito	65%	dei costi ammissibili

* Questi importi possono essere maggiorati in casi **debitamente motivati** a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

**** L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.**

ALLEGATO II

Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

PARAMETRO	DEFINIZIONI	SOGLIA
CLIMA		
Bassa temperatura	Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera $> 5^{\circ}\text{C}$ (LGP ₁₅) oppure	≤ 180 giorni
	Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera $> 5^{\circ}\text{C}$.	≤ 1500 grado-giorni
Siccità	Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP)	$P/PET \leq 0.5$
CLIMA E SUOLO		
Eccessiva umidità del suolo	Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno	≥ 230 giorni
SUOLO		
Scarso drenaggio del suolo	Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno	Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi oppure Suolo poco o estremamente poco drenato oppure Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie
Problemi di tessitura e pietrosità	Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume)	$\geq 15\%$ in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici) oppure
		Classe di tessitura del soprassuolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue: % limo + (2 x % argilla) 30% oppure
		Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante ($\geq 60\%$ argilla) oppure
		Suolo organico (sostanza organica $\geq 30\%$) di almeno 40 cm oppure

		Classe di tessitura del soprassuolo argillosa, argilloso limosa, argilloso sabbiosa e proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità
Scarsa profondità radicale	Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido	$\leq 30\text{cm}$
Proprietà chimiche mediocri	Presenza nel soprassuolo di sali, sodio scambiabile, forte acidità	Salinità: ≥ 4 decisiemens per metro (dS/m) oppure
		Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) di ≥ 6 oppure
		Acidità del suolo: $\text{pH} \geq 5$ (in acqua)

TERRENO		
Forte pendenza	Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%)	$\geq 15\%$

ALLEGATO III

Elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8

Giovani agricoltori:

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

Piccole aziende agricole:

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

Costituzione di associazioni di produttori

Leader

Zone montane:

- Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- Interventi agroambientali
- Cooperazione
- Investimenti in immobilizzazioni materiali
- Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali
- Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- Allestimento di sistemi agroforestali

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Costituzione di associazioni di produttori

Leader

Filiere corte:

Cooperazione

Costituzione di associazioni di produttori

Leader

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

ALLEGATO IV

Precondizioni per lo sviluppo rurale

1. PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITÀ

Priorità dell'UE per lo SR/QSC Obiettivo tematico (OT)	Valutazione ex ante	Criteri di adempimento
[...]	[...] ⁴⁹	[...]

⁴⁹ [...]

[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...] ⁵⁰		[...]
[...]			

⁵⁰ [...] _____

[...]		-
Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi OT 6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	4.1 Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/xxxx. 4.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 29, del presente regolamento. 4.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 29 del presente regolamento. 4.4. Prevenzione dei rischi: esistenza a livello nazionale di valutazioni dei rischi per la gestione delle emergenze, che tengano conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici⁵¹.	- Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi; - i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi; - i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi. - È stato predisposto un sistema di valutazione dei rischi comprendente: - una descrizione del procedimento, della metodologia, dei metodi e dei dati non sensibili utilizzati per la valutazione dei rischi a livello nazionale; - l'adozione di metodi qualitativi e quantitativi di valutazione dei rischi; - la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.

⁵¹ Conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni"; conclusioni sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi nell'Unione europea. 11-12 aprile 2011.

[...]	[...]	-	
[...]	[...] ^{s2}		
[...]	[...] ^{s3}	[...] [...] [...] _	

^{s2} [...]
^{s3} [...]

	[...] ⁵⁴	[...]	[...]
	[...] ⁵⁵		[...]
Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali OT 8: promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità del lavoro OT 9: promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà	6.1 Accesso al FEASR: Assistenza ai soggetti interessati che intendono ricorrere al FEASR [...] ⁵⁶		– I soggetti interessati ricevono assistenza per presentare candidature di progetti e per realizzare e gestire i progetti selezionati. [...]

54

[...]

55

[...]

56

[...]

	[...] ^{s7}		[...]
--	---------------------	--	-------

^{s7} [...]

2. PRECONDIZIONI TRASVERSALI (PT) APPLICABILI A PIÙ PRIORITÀ

	PT.1 Efficienza amministrativa degli Stati membri: esistenza di una strategia di consolidamento dell'efficienza amministrativa comprendente una riforma della pubblica amministrazione⁵⁸.	– È stata predisposta ed è in atto una strategia di consolidamento dell'efficienza amministrativa dello Stato membro comprendente⁵⁹ la strategia comprende: – analisi e pianificazione strategica di tutte le azioni di riforma sul piano giuridico, organizzativo e/o procedurale; – sviluppo di sistemi di gestione di qualità; – azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; – sviluppo delle competenze a tutti i livelli; – elaborazione di procedure e strumenti di monitoraggio e valutazione.
	PT.2 Dotazione di risorse umane: capacità sufficiente in termini di risorse umane, formazione e sistemi informatici all'interno degli organismi competenti per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.	– Il programma contiene una descrizione della dotazione di risorse umane, formazione e sistemi informatici di cui dispone l'autorità di gestione del programma, a dimostrazione dell'adempimento della PT.2.
	PT. 3 Criteri di selezione: elaborazione di un approccio adeguato che stabilisca i principi per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo locale.	– Il programma contiene una descrizione dell'approccio prescelto per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo locale, a dimostrazione dell'adempimento della PT.3.

⁵⁸

Se, in relazione a questa preconditione, esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese, l'adempimento della preconditione sarà valutato in base allo stato di adempimento della relativa raccomandazione.

⁵⁹

Le scadenze per l'esecuzione di tutti gli elementi qui citati in relazione all'attuazione della strategia possono essere fissate durante il periodo di attuazione del programma.

17352/12

ALLEGATO

cip/CIP/lu/T

DG B II

165

IT

ALLEGATO V

Elenco indicativo di misure aventi rilevanza per una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

Articolo 16 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 18 Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 20 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 36 Cooperazione

Articoli 42-45 LEADER

Misure di particolare rilevanza per la promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Articolo 15 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Articolo 27 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Misure di particolare rilevanza per il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole

Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

Articolo 19 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Articolo 25 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Articolo 28 Costituzione di associazioni di produttori

Articolo 34 Benessere degli animali

Articolo 37 Gestione del rischio

Articolo 38 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Articolo 39 Fondi di mutualizzazione per le epizootie e le fitopatie e per le emergenze ambientali

Articolo 40 Strumento di stabilizzazione del reddito

Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

nonché

per la promozione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Articolo 22 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Articolo 23 Forestazione e imboschimento

Articolo 24 Allestimento di sistemi agroforestali

Articolo 26 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Articolo 29 Pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 30 Agricoltura biologica

Articolo 31 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Articolo 35 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali

Articolo 21 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articoli 42-45 LEADER
